



COMUNE DI GENOVA

Direzione Welfare Territoriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4162

ADOTTATO IL 17/07/2025

ESECUTIVO DAL 17/07/2025

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER COMUNITA' BAMBINO/GENITORE RIVOLTE AI NUCLEI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA INDETTA CON D.D. N. 5184 DEL 18/09/2024:

- ACCREDITAMENTO COMUNITA' BAMBINO/GENITORE AD ALTA INTENSITA' DENOMINATA "IL NIDO" GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN PIO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni ed alle competenze dirigenziali;
- il Decreto legislativo (di seguito "*D.Lgs*") 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, gli articoli: 107 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*", 179 "*Accertamento*", 183 "*Impegno di spesa*" e 192 "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa in particolare gli artt. 38-76;
- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" in particolare gli articoli 4, 16 e 17;
- il D.Lgs n. 50/2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e il D.lgs 36/2023 "*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*" e ss.mm.ii;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte I approvato con Deliberazione della Giunta Comunale (*di seguito "D.G.C."*) di Genova n. 1121 del 16 luglio 1998 (*integrato e modificato con D.G.C. n. 33 dell'08/03/2023 - n. 92 del 15/06/2023 e D.G.C. n. 6 del 28/01/2025*);
- il Regolamento di Contabilità vigente, approvato con D.C.C. di Genova n. 34 del 04/03/1996 (*ultimo aggiornamento D.C.C. n. 75 del 22/12/2023*) e, in particolare, l'art. 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il Regolamento Europeo U.E. 2016/679 (*GDPR*), Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (*G.D.P.R.*) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- la Deliberazione n. 2023-33 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 08/03/2023 avente ad oggetto "Integrazioni e modifiche al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e modifiche/integrazioni alla macro struttura dell'Ente";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- Deliberazione di Giunta n.18 del 20/02/2025 "Il Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025-2027";

Viste altresì:

- la Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- il regolamento, di cui al DPCM 21 maggio 2001 n. 308, che fissa i requisiti minimi, strutturali e organizzativi, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000, e rinvia a specifica regolamentazione regionale il recepimento e l'integrazione dei requisiti di cui al decreto medesimo;
- la Legge Regionale della Liguria-L.R. 30 luglio 1999 n. 20: "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza, e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati";
- la L.R. 24 maggio 2006 n. 12, che definisce, tra l'altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari ed in particolare l'art. 48 disciplina il processo di accreditamento;
- la L.R. 6 Dicembre 2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore" con particolare riferimento all'art. 33, comma 4, recita "L'accREDITamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell'accordo di accREDITamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all'adesione dello stesso soggetto accREDITato alle variazioni dell'accordo di accREDITamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico";
- la Deliberazione Giunta Regionale-D.G.R. n. 535/2015 e successive integrazioni ad oggetto "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e) della l.r. 9.04.2009, n. 6", così come modificata dalla DGR 1188 del 28/12/2017, nonché il Regolamento 2 dicembre 2005 n. 2 "Tipologia e requisiti delle strutture residenziali, semiresidenziali e familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva";

- la L.R. n. 9/2017 ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”
- la D.G.R. n. 944/2018 ad oggetto “approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione”;
- la D.G.C. n. 10/2014 “Linee guida per l'accreditamento di strutture sociali residenziali e diurne situate sul territorio del Comune di Genova” che prevede, tra l'altro, di attivare modalità di accreditamento “aperto”, con procedure ad evidenza pubblica non competitive, rivolte ad enti già autorizzati al funzionamento, con la definizione di modelli e standard di servizio per ciascuna tipologia di struttura;
- la D.G.C. n. 250/2019 “linee guida per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento dei minori e delle famiglie, da parte dei servizi sociali del comune di Genova” che sottolinea l'importanza della collaborazione tra servizi sociali e famiglia nella presa in carico dei minorenni sottoposti a provvedimenti di Autorità Giudiziaria e nella funzione di prevenzione all'allontanamento dal proprio nucleo familiare;
- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;
- le linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (2024);

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale - D.D. n. 5184 del 18/09/2024 si è disposto di:

1. avviare una nuova procedura di accreditamento, come disposto dalla deliberazione G.C. n. 2023-226, per le Comunità bambino/genitore (*alta e media intensità*), rivolte ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità, ubicate sul territorio del Comune di Genova;
2. approvare ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al punto 1), la documentazione di seguito specificata:
 - avviso pubblico;
 - modulo di domanda e relativi allegati;
 - disciplinare di accreditamento e relative schede tecniche;
 - schema di contratto;
3. sottoscrivere il contratto con le Comunità bambino/genitore accreditate, con decorrenza dal 01/10/2024 con scadenza al 30/09/2026;

Preso atto, altresì, che l'art. 10) (*definizione della retta*) del disciplinare di accreditamento stabilisce che la Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite la retta (*oneri fiscali esclusi*) così individuata:

A	FAR	DATA	DA	01/01/2025	01/10/2025
Comunità GB	alta		intensità	€ 73,00	€ 75,00
Comunità intensità	GB	media		€ 63,00	€ 65,00

Visto che:

- con D.D. n. 2021-147.3.0.-141 del 16/11/2022 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze presentate per l'accreditamento da parte dei Gestori di strutture residenziali e semi residenziali per minori, donne, nuclei genitore/bambino, giovani adulti;

- con D.D. n. 5464 del 01/10/2024 si è preso atto dell'istruttoria con contestuale approvazione dell'elenco relativo agli esiti del percorso di accreditamento di cui alla D.D. n. 5184 del 18/09/2024;

Rilevato che in riferimento alla procedura di accreditamento di cui alla D.D. n. 5184 del 18/09/2024 è pervenuta la sottoelencata domanda di accreditamento come Comunità Bambino/Genitore:

- IL NIDO sita in Genova – Via Malfettani, 3 – gestita dalla Società Cooperativa Sociale San Pio;

Considerato che la Commissione di valutazione individuata con D.D. n. 2021-147.3.0.-141 del 16/11/2022 ha verificato che la documentazione rispondeva a quanto richiesto dal relativo disciplinare di accreditamento ed in particolare ha esaminato la documentazione amministrativa, la Carta dei Servizi ed il Progetto di Gestione, nonché tutta la documentazione allegata, redigendo apposita sintesi agli atti della Civica Amministrazione;

Ritenuto necessario procedere, a far data dalla data di esecutività del presente provvedimento all'accREDITAMENTO della sottoelencata Comunità gestita dalla Società Cooperativa Sociale San Pio, con sede legale in con sede in Alba (CN) - Piazza Cristo Re, 14/5 - codice fiscale e P.IVA: 01699760334:

- IL NIDO sita in Genova – Via Malfettani, 3 come Comunità BG ad alta intensità;

riconoscendo al Gestore, per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite inserito la retta (IVA al 5% esclusa) così individuata:

	dalla data indicata nel contratto al 30/09/2025	dal 01/10/2025 al 30/09/2026
Comunità GB alta intensità	€ 73,00	€ 75,00

Ritenuto necessario approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (*allegato A*) modificando quello già approvato con DD n. 5184 del 18/09/2024 per apportare allo stesso le seguenti modifiche:

- integrare l'art.7) Pagamenti stabilendo che le fatture emesse dal Gestore per i servizi resi nell'anno 2025 dovranno contenere tra gli altri elementi il CIG B43285E8BD e che il numero di CIG relativo agli anni successivi verrà comunicato successivamente tramite PEC;

Considerato necessario stabilire che, contestualmente al contratto, venga stipulato anche l'Accordo sul trattamento dei dati personali utilizzando il nuovo modulo approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale del Comune di Genova n. 5734 del 09/10/2024 (*allegato B*);

Ritenuto necessario procedere, alla sottoscrizione, in modalità elettronica, con la Società Cooperativa Sociale San Pio del contratto e dell'accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (UE) 2016/679, con vigenza dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 30/09/2026 in linea con quanto disposto con D.D. n. D.D. n. 5184 del 18/09/2024;

Valutato opportuno procedere all'aggiornamento dell'elenco delle Comunità bambino/genitore (*alta e media intensità*), rivolte ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità, ubicate sul territorio del Comune di Genova accreditate (*allegato C*), allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Posizione di Elevata Qualificazione dell'Unità Operativa Minori e Famiglia, dott.ssa Luana Luiu, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente responsabile della Direzione Welfare Territoriali attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e di incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa anticorruzione.

DISPONE

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare gli esiti delle operazioni svolte della Commissione di valutazione individuata con D.D. n. 2021-147.3.0.-141 del 16/11/2022 relativamente alla procedura di accreditamento per Comunità bambino/genitore rivolte ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità ubicate sul territorio del Comune di Genova indetta con D.D. n. D.D. n. 5184 del 18/09/2024;
2. di accreditare, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento la sottoelencata struttura:
 - IL NIDO come Comunità bambino/genitore ad alta intensità rivolta ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità sita in Genova – Via Malfettani, 3 gestita dalla Società Cooperativa Sociale San Pio, con sede legale in con sede in Alba (CN) - Piazza Cristo Re, 14/5 - codice fiscale e P.IVA: 01699760334;
3. di riconoscere al Gestore, per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite inserito, come indicato all'art. 10) (*definizione della retta*) del disciplinare di accreditamento le sottoelencate rette (*IVA al 5% esclusa*):

	dalla data indicata nel contratto al 30/09/2025	dal 01/10/2025 al 30/09/2026
--	--	---

Comunità GB alta intensità	€ 73,00	€ 75,00
-----------------------------------	---------	---------

4. di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (*allegato A*) modificato rispetto a quello già approvato con DD n. 5184 del 18/09/2024 per apportare allo stesso la seguente modifica:
 - integrare l'art.7) Pagamenti stabilendo che le fatture emesse dal Gestore per i servizi resi nell'anno 2025 dovranno contenere tra gli altri elementi il CIG B43285E8BD e che il numero di CIG relativo agli anni successivi verrà comunicato successivamente tramite PEC;
5. di stabilire che contestualmente al contratto venga stipulato anche l'Accordo sul trattamento dei dati personali utilizzando il nuovo modulo approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale del Comune di Genova n. 5734 del 09/10/2024 (*allegato B*);
6. di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto con vigenza dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 30/09/2026 in linea con quanto disposto con D.D. n. 5184 del 18/09/2024 e dell'accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale (UE) 2016/679;
7. di stabilire che il contratto e l'accordo sul trattamento dei dati saranno stipulati in modalità elettronica nelle forme previste dalla legge;
8. di dare atto che il CIG relativo al servizio in oggetto per l'anno 2025 è: B43285E8BD;
9. di prendere atto che la spesa per l'accoglienza di minori su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria presenta carattere di obbligatorietà per la Civica Amministrazione;
10. di dare atto che la sottoscrizione del contratto non impegna la Civica Amministrazione all'inserimento di nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità;
11. di procedere all'aggiornamento dell'elenco delle Comunità bambino/genitore (*alta e media intensità*), rivolte ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità, ubicate sul territorio del Comune di Genova accreditate (*allegato C*), allegato quali parte integrante del presente provvedimento;
12. di trasmettere, a cura dell'Ufficio competente, copia del presente provvedimento al Gestore di cui sopra;
13. di dare atto che la spesa derivante dal contratto sottoscritto trova copertura finanziaria nei fondi impegnati sul Bilancio 2025 nel seguente modo:
 - ATS VIII Medio Levante e IX Levante: nei fondi impegnati al capitolo 41721 "Interventi residenziali" - IMP. 2025/1528 assunto con DD n. 62 del 10/01/2025;
 - ATS I Centro Est – II Centro Ovest – III Bassa Valbisagno – IV Valbisagno – V Valpolcevera – VI Medio Ponente – VII Ponente e UCST: nei fondi impegnati al capitolo 41815 "Pon Metro Plus – Inclusione Sociale – contratti di servizio finalizzati" - IMP. 2025/5205 assunto con DD n. 499 del 10/02/2025;
14. di dare atto che la relativa liquidazione è demandata all'Ambito Territoriale Sociale/UCST di competenza mediante atto di liquidazione digitale;
15. di prendere atto che della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;
16. di dare atto che:
 - l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Posizione di Elevata Qualificazione dell'Unità Operativa Minori e Famiglia, dott.ssa Luana Luiu, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
 - con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente responsabile della Direzione Welfare Territoriali attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 - la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e di incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa anticorruzione.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela Giancarli)

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI NUCLEI
MONOGENITORIALI IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA'
NELLA COMUNITA' DENOMINATA/E " _____"
GESTITA/E DA _____ SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI GENOVA**

con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi, 9 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Giancarli, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente dell'Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino – Direzione Welfare Territoriali

E

....., di
seguito per brevità denominato "Gestore", con sede legale in
....., via n. – C.A.P., Codice
fiscale e Partita Iva, rappresentata dal Sig.
..... nato a il, Codice
Fiscale nella sua qualità di

EVENTUALE: I servizi appaltati attualmente sono:

_____ gestiti da
_____ ¹

PREMESSO CHE

¹ Inserire: Ente, Denominazione, Sede, CF/partita IVA, Legale rappresentante (nominativo, luogo e data di nascita, CF)

- con determinazione dirigenziale - D.D. n. 5184 del 18/09/2024, è stato disposto l'avvio dell'accreditamento delle Comunità bambino/genitore rivolte ai nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità sul territorio del Comune di Genova a partire dal 01/10/2024 con approvazione dello schema di contratto con validità fino al 30/09/2026;
- con D.D. n. 5464 del 01/10/2024, si è preso atto dell'istruttoria con contestuale approvazione degli esiti del percorso di accreditamento di cui alla D.D. n. 5184 del 18/09/2024;
- con D.D. n. _____ del _____ si è disposto di accreditare, a decorrere dal _____, la sottoelencata Comunità gestita da _____:

tipologia struttura	nome struttura	indirizzo struttura	autorizzazione al funzionamento	operatore residente	N° posti letto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO. Le premesse e il Disciplinare di accreditamento sono parte integrante del presente contratto. L'oggetto, le finalità e gli obiettivi del servizio residenziale bambino/genitore sono dettagliati all'art. 1) del Disciplinare. Il disciplinare si intende qui integralmente accettato e sottoscritto.

Articolo 2 – PERIODO DI ESECUZIONE. Il presente contratto ha validità dal _____ al **30/09/2026**. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicare

mediante raccomandata A.R./pec: la risoluzione avrà comunque effetto solo dopo che gli ospiti avranno trovato idonea collocazione.

Articolo 3 – DESTINATARI. L'accoglienza nelle strutture è rivolta ai minorenni e al proprio genitore (anche minorenne) o alla gestante (anche minorenne), che vive una situazione di difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali in carico agli ATS/UCST, come meglio specificato nell'art. 2) del relativo Disciplinare.

Articolo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO. Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dal Gestore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Disciplinare e al Progetto Educativo Individuale (PEI), che qui si considerano richiamati integralmente e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

5.1 – Organizzazione e gestione del servizio. L'organizzazione e la gestione della Comunità avvengono secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 del Disciplinare. L'intervento educativo è attuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 8 del Disciplinare.

5.2 - Modalità di accesso, inserimento e dimissione. L'accesso, l'inserimento e la dimissione dalla Comunità avvengono secondo le modalità previste dall'art. 9 del Disciplinare.

5.3 - Struttura. La Comunità è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, così come definito dall'art. 4 del Disciplinare.

5.4 - Diritti degli utenti. La Comunità garantisce che il genitore sia:

- coinvolto nell'impostazione del progetto educativo individuale;
- informato dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- responsabilizzato nelle decisioni nelle quali può essere coinvolto.

La Comunità garantisce quanto sopra anche rispetto al figlio minorenni, al massimo consentito dall'età, dalle sue capacità e dalla situazione giuridica.

5.5 – Personale impiegato nella specifica attività. Il personale impiegato nella struttura è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e dall'art. 5, del Disciplinare, e svolge le attività espressamente previste dal suddetto articolo.

La Comunità è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'eventuale presenza di volontari deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

Articolo 6 – RETTA. La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite, secondo quanto previsto dall'art. 10) del Disciplinare, la retta di *(oneri fiscali esclusi)*:

a far data da	01.01.2025	01.10.2025
alta intensità	€ 73,00	€ 75,00
media intensità	€ 63,00	€ 65,00

Qualora venga richiesto l'accreditamento con riserva, la retta verrà adeguata dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento della riserva, fino a tale data viene riconosciuta la retta prevista nel contratto scaduto il 30/09/2024.

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della Comunità in base a quanto definito all'art. 10 del Disciplinare. Di seguito si specifica la retta riconosciuta al Gestore per le diverse tipologie particolari di assenza o per esigenze che possono emergere durante tutta l'accoglienza:

TIPOLOGIE DI ASSENZA	RETTA
Soggiorni e altre attività:	
per la partecipazione a soggiorni o ad attività diurne, estive e/o invernali, organizzata dal Gestore della Comunità o da altri soggetti per i quali la comunità ne sostiene le spese	100%
Nel caso percorsi di uscita/autonomia e per tutto il periodo di emancipazione dalla Comunità, i minorenni possono essere inseriti CSE, nel diurno delle CET e nelle CEDIS: in questi casi, la retta della Comunità è riconosciuta al 50% per i soli giorni di effettiva presenza.	50%
Inserimento e dimissioni:	
attività propedeutiche all'ingresso del nucleo in struttura per una durata max 15 giorni senza pernottamento	80%
attività propedeutiche all'uscita del nucleo in struttura per una durata max 15 giorni senza pernottamento	80%
Allontanamento arbitrario del genitore:	
GENITORE:	€ 0

<i>MINORENNE: può essere riconosciuta la retta delle comunità per minori, previa autorizzazione del Dirigente.</i>	
Assenza temporanea nucleo entro i 15 giorni:	
giorno di “uscita” del nucleo: retta intera	100%
dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in comunità)	80%
<i>Tale regolazione è valida per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita del nucleo: pagamento retta intera, domenica-rientro del nucleo: retta all'80%; venerdì-uscita del nucleo: pagamento retta intera, da sabato e fino a domenica-rientro, retta all'80%).</i>	
Riserva del posto oltre i 15 giorni di assenza, <u>autorizzata preventivamente dal Dirigente</u>, in assenza della quale la corresponsione della retta si interrompe:	
a partire dal 16esimo giorno di assenza e per successivi ulteriori 15 giorni, fino ad un massimo di 30 giorni continuativi indipendentemente dal mese di riferimento (le assenze vanno sempre conteggiate consecutivamente).	50%
a partire dal 31esimo giorno di assenza e per successivi ulteriori 60 giorni consecutivi.	25%
MINORENNE: laddove la struttura garantisca la sorveglianza notturna e l'intervento educativo specifico, può essere riconosciuta la retta delle comunità per minori, previa autorizzazione del Dirigente.	100%
Ricovero in strutture ospedaliere del minorenne:	
MINORENNE: L'assistenza si intende garantita dal genitore. È previsto il riconoscimento delle rette previste per il mantenimento del posto (non è necessaria preventiva autorizzazione da parte del Dirigente).	80%; 50%; 25%
<i>Ove per particolari situazioni il genitore non possa garantire l'assistenza, può essere riconosciuta la retta delle comunità per minori, previa autorizzazione del Dirigente.</i>	
GENITORE:	100%
Ricovero in strutture ospedaliere del genitore:	
GENITORE: riconoscimento delle rette previste per il mantenimento del posto (non è necessaria preventiva autorizzazione da parte del Dirigente).	80%; 50%; 25%
MINORENNE:	100%
<i>laddove la struttura garantisca la sorveglianza notturna e l'intervento educativo specifico, può essere riconosciuta la retta delle comunità per minori, previa autorizzazione del Dirigente.</i>	

Articolo 7 – PAGAMENTI. Il pagamento della retta da parte del servizio sociale che ha curato l'inserimento del nucleo bambino/genitore, previa

verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica mensile.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;
- data di emissione
- numero d'ordine;
- codici identificativi comunicati dal Comune di Genova per l'emissione delle fatture elettronica;
- intestazione del servizio competente (*A.T.S./U.C.S.T.*) che ha curato l'inserimento del nucleo bambino/genitore;
- dicitura: “scissione dei pagamenti art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”;
- codice CIG B43285E8BD (*per l'anno 2025*);
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- elenco degli ospiti inseriti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;

Il numero CIG di cui sopra è relativo unicamente per le fatture relative ai servizi resi per l'anno 2025, sarà cura della Direzione Welfare Territoriale dare comunicazione, tramite PEC, del numero di CIG relativo agli anni successivi.

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune di Genova rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non

contengano i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- codice IPA (che sarà successivamente comunicato dal Civica Amministrazione). Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso _____ – Agenzia n. _____ di _____ - Codice IBAN _____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

La Comunità si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli

destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 8 - IMPEGNI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. Il presente contratto non impegna la Civica Amministrazione a inserimenti presso le Comunità accreditate.

La C.A. si impegna a:

- richiedere alle Comunità, in relazione al proprio fabbisogno ed alle disponibilità di bilancio, l'inserimento di nuclei secondo quanto disposto dal Disciplinare di accreditamento e dal presente contratto;

- riconoscere le rette di cui all'art. 6).

Articolo 9 – OBBLIGHI DEL GESTORE. Il Gestore è tenuto a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16/11/2018 n. 944 "Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione" e dalle "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino", di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 535/2015 e ss.mm.ii.;
- b) eseguire il servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dal disciplinare e del Progetto Educativo Individuale;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nell'art. 6) del Disciplinare;
- f) comunicare ogni aggiornamento dell'elenco del personale all'U.O. Minori e Famiglie della Direzione Welfare Territoriali secondo il modello allegato all'Avviso Pubblico per l'accreditamento di Comunità bambino/genitore;

- g) non accogliere in struttura un numero di utenti superiore al numero di posti autorizzato e accreditato;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- i) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- j) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- k) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative, ...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni, ...);
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;

- n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente contratto;
- o) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- p) nel primario interesse della tutela dei minori e dei nuclei fragili accolti e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il Gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i suddetti, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, secondo quanto definito all'art. 6 del Disciplinare.
- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente contratto;
- r) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679;
- s) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel disciplinare;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti i nuclei in carico;

- u) inviare su richiesta della Direzione Welfare Territoriali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
- w) inviare al Comune, a fronte delle prestazioni a proprio carico regolarmente eseguite, fatture elettroniche/note contabili a cadenza mensile posticipate entro e non oltre il mese successivo alle prestazioni rese;
- x) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.
- y) comunicare tempestivamente all'U.O. Minori e Famiglie qualsiasi variazione relativa all'autorizzazione al funzionamento (ad es.: variazione del Legale Rappresentante, cambio sede legale, variazione sede operativa, variazione della capienza, modifiche in capo all'Ente Gestore) e comunque assolvere ad ogni richiesta di integrazione

documentale promossa dall'U.O. Minori e famiglie entro e non oltre i 30 giorni.

Articolo 10 – COMUNICAZIONI. Qualsiasi variazione dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (*anche e-mail*) al Servizio che ha inserito il nucleo bambino/genitore (*ATS oppure UCST*), e all'U.O. Minori e Famiglie della Direzione Welfare Territoriali, in particolare:

- nei casi di allontanamento arbitrario di un ospite dalla Comunità (*allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...*), la struttura deve darne immediata e formale comunicazione scritta (*anche via email*) a:
 - i competenti uffici di pubblica sicurezza, con descrizione dell'ospite e di elementi utili ai fini del rintraccio;
 - l'Autorità Giudiziaria, qualora abbia emesso un provvedimento di tutela;
 - l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
 - il genitore esterno, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti la Comunità dovrà darne comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura.

Qualsiasi variazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (*referente Comunità, ecc.*), deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (*anche e-mail*) alla Direzione Welfare Territoriali del Comune di Genova – U.O. Minori e Famiglie.

Articolo 11 - VERIFICA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE. Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta presso le strutture selezionate a mezzo di campionamento sistematico.

La partecipazione dei Gestori agli incontri di confronto sui servizi di residenzialità per minorenni e nuclei vulnerabili è costante e requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

Articolo 12 - INADEMPIENZE, PENALI. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e nel relativo Disciplinare si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto disposizione di cui all'art. 9 riferito alle lettere: a),b), c), g), l), m), n), k), p), t), v), w) da euro 500,00 fino a un massimo di € 5.000,00 (per la sola lettera w la penale verrà calcolata in base ai mesi di ritardo nell'emissione della fattura: pari ad € 1000,00 per ogni mese di ritardo);
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 9 riferito alle lettere: d),e),f), h), i), j), q), r), s), u), x), y) da euro 300,00 fino a un massimo di € 2.500,00;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Comunità avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il Gestore non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla Comunità.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato alla Comunità.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

Articolo 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 95-96 del D. Lgs. 36/2023;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della Comunità restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

Articolo 15 – AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI A TERZI. In caso d'affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto il Gestore si impegna ad inviare al Comune copia del contratto d'affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
 - posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap
 - posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap
- b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs 36/2023;

d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi ed alle cose in ogni modo coinvolte, l'Ente Gestore ha presentato polizza n. _____ stipulata con _____, valida fino al_____.

Il Gestore si impegna a presentare al Comune di Genova ad ogni scadenza della polizza la dichiarazione da parte della Compagnia Assicuratrice del regolare pagamento del premio.

Articolo 17 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Con la sottoscrizione dell'”*accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale (UE) 2016/679*”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'ente Gestore viene nominato responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 18 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico, del Gestore che vi si obbliga.

Articolo 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 20 – NORME RESIDUALI. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 21 – RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi in vigore, oltre che alle disposizioni del codice civile e del codice del terzo settore; si fa riferimento in quanto applicabili alle norme del codice dei contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova
Il Dirigente
(dott.ssa Daniela Giancarli)

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
(_____)



COMUNE DI GENOVA

Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

tra il Titolare e il Responsabile secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra Titolari del Trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (in breve GDPR) del Parlamento Europeo.

COMUNE DI GENOVA, nella sua veste di **Titolare Del Trattamento** ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con sede Legale 16124 Genova (GE) via Garibaldi n.9, P.IVA/C.F. 00856930102 - indirizzo PEC: politichesocialicomge@pcert.postecert.it, rappresentato dalla **Dott.ssa Daniela Giancarli**, nata a Genova (GE) il 06/09/1966 - CF: GNCDNL66P46D969F - domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Welfare Territoriale dell'Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino.

Responsabile della protezione dei dati (RPD):

Avv. Massimo Ramello - rpd@comune.genova.it – dpo.comge@postecert.it

Genova, lì _____

Per Comune di Genova

Dott.ssa Daniela Giancarli

(Firmato digitalmente)

Denominazione ente/operatore economico

Indirizzo e recapito PEC

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

Firma e data di adesione

(Firmato digitalmente)

Costituiscono parte integrante del presente accordo:

Allegato I (Clausole)

Allegato II (Descrizione del Trattamento)

Allegato III (Misure tecniche e organizzative per garantire il trattamento dei dati)

Allegato IV (Elenco dei Sub-Responsabili del Trattamento)

Allegato V (Informativa Privacy)

N.B: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), vanno indicati anche i sub-responsabili che svolgono attività di trattamento di dati personali per conto del titolare del trattamento utilizzando l'allegato IV.

Il presente accordo è assoggettato a imposta di bollo ai sensi dell'allegato A – Tariffa, art. 2 [Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, descrizioni, constatazioni e inventari] del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

ALLEGATO I

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 - Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 - Clausola di adesione successiva (eventuale)

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il perio-

do precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 - Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7 - Obblighi delle parti

7.1 Istruzioni

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2 Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4 Sicurezza del trattamento

- a) il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) **OPZIONE 1: AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA:** Il responsabile del trattamento non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [SPECIFICARE IL PERIODO] prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.
OPZIONE 2: AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8 Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8 - Assistenza al titolare del trattamento

- a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 4. gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 - Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
 Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale

competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

- c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- ☐ Dipendenti/Consulenti
- ☐ Utenti/Contraenti/Abbonati/Cienti (attuali o potenziali)
- ☐ Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- ☐ Soggetti che ricoprono cariche sociali
- ☐ Beneficiari o assistiti
- ☐ Pazienti
- ☐ Minori
- ☐ Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- ☐ Altro (specificare)

Categorie di dati personali trattati:

- ☐ Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- ☐ Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- ☐ Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- ☐ Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- ☐ Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
- ☐ Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- ☐ Dati di profilazione
- ☐ Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- ☐ Dati relativi all'ubicazione
- ☐ Altro (specificare)

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari:

- ☐ Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- ☐ Dati che rivelano le opinioni politiche
- ☐ Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- ☐ Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- ☐ Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- ☐ Dati relativi alla salute
- ☐ Dati genetici
- ☐ Dati biometrici

Natura del trattamento

.....

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....

Durata del trattamento

.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

.....

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative che devono essere messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il Titolare del Trattamento può avvalersi di verifiche e processi di audit per monitorare e attestare, in qualsiasi momento, l'aderenza dell'azione del Responsabile ai dettami contenuti nel presente allegato.

MISURE GENERALI

Registro dei trattamenti: il responsabile del trattamento tiene per iscritto un registro delle attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del GDPR.

Persone autorizzate: il Responsabile del Trattamento si impegna a tenere ed aggiornare, in caso di modifiche, l'elenco degli operatori autorizzati ed opportunamente formati in materia di protezione dei dati personali, impartendo loro, per iscritto, specifiche istruzioni su come trattare i dati personali nell'ambito della propria attività, curando, in particolare, il profilo della sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Persone autorizzate in qualità di Amministratori di Sistema (da applicarsi qualora il Responsabile sia dotato di un ufficio o di specifiche figure addette ai processi informatici): il Responsabile, qualora di avvalga di personale che svolga compiti riconducibili a quelli di Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

Responsabilità: il responsabile s'impegna a mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del RGPD. Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel presente accordo. Il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del RGPD.

Comunicazioni: qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo ed al sottostante contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato nell'accordo stesso. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente comma.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del presente accordo e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

MISURE PER GARANTIRE LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI

- Definire policy interne che vietino la raccolta dei dati non necessari;
- Identificare in modo specifico le finalità di trattamento messe in atto in base alle indicazioni del Titolare;
- Limitare strettamente la raccolta dei dati alle sole finalità dichiarate e attuare revisioni periodiche per l'eliminazione dei dati superflui;
- Formare il personale sulla minimizzazione dei dati.

MISURE PER GARANTIRE LA QUALITA' DEI DATI RACCOLTI

- Implementare procedure di convalida dei dati in fase di inserimento per ridurre errori;
- Stabilire procedure chiare per l'aggiornamento dei dati personali, garantendo che le informazioni trattate siano sempre accurate e attuali;
- Stabilire un protocollo per la rimozione o l'archiviazione di dati obsoleti;
- Utilizzare formati predefiniti per dati comuni (date, unità di misura ecc.) per evitare discrepanze;
- Definire processi di deduplicazione e pulizia dei dati;
- Formare il personale sulle procedure di raccolta, inserimento, qualità e consistenza dei dati, corretto uso dei sistemi informativi;

MISURE PER GARANTIRE LA CONSERVAZIONE LIMITATA DEI DATI

- Redigere una policy interna che definisca in modo preciso e documentato i tempi di conservazione di ogni tipologia di dato personale trattato per conto del titolare tenendo in considerazione eventuali obblighi legali per la conservazione dei dati, come quelli fiscali o contrattuali;
- Documentare le ragioni per eventuali estensioni dei tempi di conservazione;
- Applicare una politica di revisione periodica dei termini di conservazione per assicurare la loro attualità anche attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di notifica;
- Evitare di conservare dati oltre il tempo necessario al raggiungimento di finalità dichiarate;
- Valutare l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o anonimizzazione per ridurre la quantità di dati personali conservati ed il rischio per gli interessati;
- Formare il personale sull'importanza della conservazione limitata dei dati e sulle procedure da seguire.

MISURE PER GARANTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RESTITUZIONE DEI DATI AL TERMINE DELL'ACCORDO

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità, anche ricorrendo ad una terza parte, a condizione che la terza parte non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente accordo, il titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il responsabile è tenuto a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del titolare a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il titolare.

AZIONI DI VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

- Condurre valutazioni per identificare e mitigare i rischi associati ai trattamenti effettuati per conto del titolare;
- Adottare procedure interne per valutare la conformità delle pratiche di trattamento dei dati;
- Implementare misure correttive tempestive in risposta ai risultati delle valutazioni del rischio;
- Formare il personale sulla valutazione e mitigazione dei rischi.

MISURE DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AI DATI

- Implementare sistemi di controllo degli accessi basati sui ruoli per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati personali (privilegio minimo, RBAC, estensione autorizzativa);

- Stabilire procedure di revoca degli accessi per dipendenti che abbiano cessato il proprio lavoro o siano stati trasferiti ad altre posizioni.

MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA FISICA DEI LUOGHI IN CUI SONO TRATTATI I DATI PERSONALI

- Adottare misure di sicurezza per limitare l'accesso ai locali dove sono conservati i dati;
- Assicurarci che solo il personale autorizzato possa entrare nelle aree in cui sono presenti dati personali o server;
- Mantenere un inventario aggiornato di tutti i supporti di memorizzazione (server, hard disk, chiavette USB ecc.) che contengono dati personali, trattati per conto del titolare, tenendo traccia della loro posizione e del loro utilizzo;
- Collocare server ed apparecchiature critiche in armadi o stanze chiuse a chiave per prevenire accessi non autorizzati;
- Assicurarci che i dispositivi mobili contenenti dati personali (laptop, smartphone) abbiano misure di sicurezza come blocchi di sicurezza fisici o crittografia dei dati;
- Stabilire politiche chiare per l'accesso dei visitatori alle aree sensibili delle strutture;
- Richiedere ai visitatori di firmare registri di ingresso e/o di essere sempre accompagnati da personale autorizzato;
- Formare il personale sulle procedure di gestione dei visitatori per garantire la conformità dalle politiche aziendali.

MISURE DI PSEUDONIMIZZAZIONE E CIFRATURA DEI DATI PERSONALI

- Implementare la cifratura dei dati sia in transito che a riposo per proteggerli da accessi non autorizzati (utilizzo protocolli HTTPS per le comunicazioni web, cifratura del disco rigido dei server che ospitano i dati personali, impiego di VPN per l'accesso remoto);
- Crittografia/Cifratura dei database e dei backup;
- Assicurarci che le chiavi di cifratura siano gestite in modo sicuro e accessibili solo al personale autorizzato;
- Utilizzare misure di anonimizzazione dei dati, quando possibile;
- Formare il personale sulle misure di pseudonimizzazione e cifratura.

MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI DURANTE LA TRASMISSIONE

- Utilizzare VPN per connessioni remote;
- Imporre al personale l'utilizzo di trasmissione sicuri e controllati, limitando o vietando l'utilizzo di metodi di trasmissione non sicuri;
- Prevedere la crittografia dei dispositivi mobili e rimovibili;
- Prevedere limitazioni al trasporto fisico di supporti con dati non cifrati;
- Prevedere backup crittografati dei dati in transito;
- Definire misure per proteggere i dati da accessi non autorizzati durante il transito, come l'autenticazione e l'autorizzazione a livello di dispositivo o di applicazione;
- Definire procedure chiare per la gestione degli incidenti di sicurezza durante la trasmissione dei dati, includendo la segnalazione tempestiva al titolare del trattamento e l'adozione di misure correttive;
- Formare il personale sulle procedure di sicurezza, sulle policy aziendali e sui rischi connessi alla trasmissione di dati personali.

MISURE DI RIPRISTINO E BACKUP DEI DATI

- aggiornare regolarmente i piani di backup per includere nuove risorse e dati critici;
- definire una strategia di backup che preveda sia backup completi periodici che backup incrementali frequenti, in modo da ridurre la perdita di dati in caso di incidente e ottimizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione;

- eseguire regolarmente backup dei dati adottando preferibilmente il principio del "3-2-1": almeno tre copie dei dati; utilizzando almeno due sistemi differenti, di cui una copia deve essere conservata off-site, per assicurare la disponibilità dei dati anche in caso di disastro che comprometta la sede principale;
- utilizzare servizi e piattaforme di backup che rispettino gli standard di protezione dati;
- garantire che i supporti di backup fisici e logici e le repliche siano protetti da accessi non autorizzati;
- prevedere report periodici che attestino l'esecuzione dei backup, l'integrità dei dati e la conformità alle policy definite;
- stabilire procedure di risposta agli incidenti per affrontare rapidamente eventuali violazioni della sicurezza dei dati;
- formare il personale sulle pratiche di gestione delle emergenze e sul loro ruolo nei piani di continuità;

MISURE DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI INFORMATICI (laddove il responsabile del trattamento sia dotato dell'infrastrutturazione informatica necessaria)

- Implementare Sistemi di Log;
- definire le responsabilità in merito alla registrazione degli eventi e collaborare per garantire che i sistemi di log siano in grado di fornire le informazioni necessarie al titolare per l'analisi degli incidenti e la notifica alle autorità competenti;
- implementare sistemi centralizzati che registrino tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza ed il trattamento dei dati, come accessi, modifiche, cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, anomalie - assicurarsi che i log siano completi e dettagliati, includendo data, ora, utente responsabile e dettagli delle azioni effettuate;
- predisporre backup regolari dei log per garantirne la disponibilità in caso di necessità di verifica o ripristino;
- definire chiare politiche di conservazione per i log degli eventi;
- stabilire un sistema di revisione ed auditing dei log per identificare rapidamente eventuali attività sospette;
- implementare sistemi di monitoraggio in tempo reale che analizzino i log di sistema ed inviino allerte in caso di eventi sospetti o anomalie, consentendo un intervento tempestivo;
- implementare rigide misure di controllo degli accessi per i sistemi di log, assicurando che solo personale qualificato possa visualizzare o modificare i dati;
- formare il personale addetto alla gestione dei sistemi ed alla sicurezza informatica sulle corrette procedure di gestione dei log (lettura ed interpretazione) e sulla loro importanza per l'individuazione e la gestione degli incidenti.

VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

- attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura di gestione delle violazioni di dati personali adottata dal titolare del trattamento;
- informare tempestivamente il titolare del trattamento una volta rilevata una violazione dei dati personali garantire una rapida risposta in caso di incidente;
- collaborare attivamente con il titolare per valutare l'entità della violazione e le sue potenziali conseguenze;
- partecipare alla stesura e all'esecuzione di un piano di risposta per mitigare i danni e ripristinare la sicurezza;
- tenere una documentazione dettagliata di tutti gli aspetti dell'incidente, comprese le cause, le misure adottate e l'interazione con il titolare;
- supportare il titolare nel compilare il registro delle violazioni, necessario per eventuali verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;

- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per una tempestiva notifica della violazione al Garante, qualora la violazione possa comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- fornire supporto al titolare del trattamento per l'eventuale comunicazione del data breach all'interessato;
- mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi fossero violazioni di dati personali e le medesime non determinassero l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del RGPD;

VALUTAZIONE D'IMPATTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DPIA)

- fornire al titolare una chiara descrizione dei tipi di trattamenti eseguiti e dei dati coinvolti, contribuendo all'identificazione dei possibili rischi;
- garantire la disponibilità di tutte le informazioni necessarie riguardanti le modalità di trattamento ed il workflow dei dati personali;
- contribuire alla raccolta dei feedback e delle osservazioni derivanti dai trattamenti già attivi per affinare l'analisi dei rischi;
- mantenere registrazioni dettagliate delle discussioni, decisioni e azioni intraprese durante la valutazione d'impatto;
- supportare il titolare nella comunicazione con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora la DPIA evidenziasse la necessità di una consultazione preventiva;

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

- Sono vietati i trasferimenti extra SEE verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali Salvo che il titolare del trattamento non fornisca, nel presente accordo o successivamente, istruzioni documentate riguardanti il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale, il responsabile del trattamento non ha diritto di eseguire tale trasferimento.

ESERCIZIO DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

- rendere all'interessato, qualora non sia già stata fatta visionare, l'informativa sulla base del modello e delle informazioni fornite dal titolare del trattamento;
- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste degli interessati nei tempi previsti dal RGPD;
- inoltrare tempestivamente al titolare tutte le richieste ricevute direttamente dagli interessati, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e la documentazione di supporto;
- collaborare attivamente con il titolare per dare seguito alle richieste degli interessati, fornendo l'accesso ai dati, apportando le modifiche richieste od eseguendo le altre operazioni necessarie nel rispetto della normativa e degli accordi contrattuali;
- implementare tecnologie che permettano la cancellazione o l'anonimizzazione automatizzata dei dati su richiesta;

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE SPECIFICHE CHE UN EVENTUALE SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEVE PRENDERE PER ESSERE IN GRADO DI FORNIRE ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- sottoscrivere un accordo scritto con il responsabile principale che definisca chiaramente i compiti, le responsabilità e le misure di sicurezza da adottare. Questo include anche l'obbligo di ricevere autorizzazione scritta dal titolare per eventuali sub-nomine;
- garantire che tutte le operazioni di trattamento rispettino le norme del RGPD e le istruzioni specifiche ricevute dal responsabile principale;
- prevedere audit regolari e verifiche interne per assicurarsi che le politiche di conformità siano efficacemente applicate;

- adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati trattati, come la crittografia, la pseudonimizzazione e restrizioni di accesso, in linea con l'articolo 32 del RGPD;
- assicurare la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- supportare il responsabile principale nel fornire accesso ai dati o rettificarli, cancellarli o limitarli su richiesta degli interessati;
- assistere il responsabile principale nella conduzione delle Valutazioni di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) se richiesto, fornendo tutta la documentazione necessaria;
- informare immediatamente il responsabile principale di eventuali violazioni della sicurezza che comportino la perdita, la modifica o l'accesso non autorizzato ai dati personali, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire una risposta tempestiva;
- tenere aggiornato un registro delle attività di trattamento per dimostrare la conformità con il RGPD, specificando la natura, la durata, la finalità del trattamento, e le categorie di dati trattati;
- fornire continua formazione al proprio personale sulle normative in materia di protezione dei dati personali e cibersicurezza e sulle migliori pratiche di gestione dei dati;
- mantenersi aggiornato sulle ultime evoluzioni in materia di sicurezza dei dati per migliorare continuamente la protezione;

ALLEGATO IV

ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

NOTA ESPLICATIVA:

Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a), opzione 1].

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

.....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):

.....

.....

.....

Firma e data di adesione:.....

2. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

.....

Indirizzo e recapito PEC:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

.....
Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

.....
Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):
.....
.....
.....

Firma e data di adesione:

ALLEGATO V



Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs.196/2003, modificato dal d.lgs.101/2018, per il compimento di tutte le attività di informazione, orientamento e/o progettazione di interventi sociali e/o socio sanitari personalizzati

Titolare del trattamento dei dati raccolti è la Civica Amministrazione della Città di Genova, sede legale a Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16124, Genova, PEC: comunegenova@postemilcertificata.it

Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al compimento di tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione di specifici servizi a favore dell'interessato (es. soggetto bisognoso, non autosufficiente, incapace, minore, etc.) secondo quanto descritto nella scheda di accesso ai servizi sociali.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali, informatici e telematici secondo logiche di organizzazione e di elaborazione dei dati che sono strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali nel rispetto dell'art.32 del GDPR.

Natura del conferimento e comunicazione dei dati

I dati possono essere trattati, oltre che dal Comune di Genova, anche da soggetti esterni, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (es. Terzo Settore in convenzione, etc.), che a vario titolo stipulano contratti con la Civica Amministrazione per l'affidamento di servizi, forniture, lavori, prestazioni che comportano il trattamento di dati personali e che dovranno pertanto essere designati **Responsabili esterni del trattamento** ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o GDPR.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati a soggetti terzi, autonomi Titolari del trattamento, ossia soggetti pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati (es. Autorità giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell'ordine, Medico di base, ASL 3 Genovese, Enti previdenziali a assistenziali, etc.) ma anche a familiari, tutore, amministratore di sostegno, etc. per la corretta gestione dei rapporti.

Tutti i suddetti soggetti sopra indicati sono tenuti a garantire, soprattutto con riguardo alle categorie particolari di dati, le massime garanzie previste dalla legge e suggerite dalla tecnologia più avanzata. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Licetità del trattamento

Trattare categorie particolari di dati (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) è sempre vietato, tranne che per:

- **Motivi di interesse pubblico rilevante** sulla base del diritto dell'Unione e degli Stati membri (art.9, par.2, lett.g) del GDPR, individuati dall'art.2-sexies, comma 3, d.lgs.196/2003, modificato dal d.lgs.101/2018, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art.2-septies);
- **Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica** quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dispositivi medici sulla base del diritto dell'Unione/Stati membri che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (considerando n.54, art.9, par.2, lett.i) del GDPR);
- **Finalità di cura** (medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari e sociali) sulla base del diritto dell'Unione/Stati membri o conformemente al contratto con un professionista sanitario (considerando n.53, art.9, par.2, lett.h) e par.3 del GDPR, art.75 del d.lgs.196/2003).

Diversamente dal passato i trattamenti effettuati sotto la responsabilità del professionista sanitario (es. psicologi, infermieri, educatori, fisioterapisti, etc.), soggetto al segreto professionale, o da altra persona soggetta all'obbligo di riservatezza (es. operatori assistenziali, etc.) non richiedono il consenso dell'interessato perché sono trattamenti necessari al perseguimento di specifiche finalità connesse alla cura della salute (considerando n.53). Di contro i trattamenti non necessari richiedono il consenso esplicito dell'interessato ai sensi dell'art.7 del GDPR per esempio nei casi di consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, nella consegna del referto on line, nell'utilizzo di App mediche.

Categorie di dati oggetto di trattamento

I dati conferiti a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno dati comuni (es. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, codice fiscale, condizione familiare, situazione occupazionale, etc.), categorie particolari di dati (es. salute, disabilità, disagio sociale, etc.) e dati relativi a condanne penali e a reati, come definiti dall'art.10 del GDPR.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati nei campi indicati nei moduli come obbligatori è indispensabile per l'erogazione dei servizi richiesti e il loro mancato, parziale o inesatto inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto, con conseguente esclusione dell'erogazione di ogni possibile beneficio.

Per contro, il conferimento dei dati nei campi non indicati quali obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura amministrativa.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'interessato e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ivi incluse le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici. I dati sono conservati ai sensi dell'art.5, par.1, lett.e) del GDPR in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Alcuni dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Genova per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (articoli da 15 a 22 del GDPR), rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento del Comune di Genova che ha sede presso il Titolare del trattamento, via Garibaldi, 9 - 16124 Genova.

Il Responsabile della protezione dei dati della Città di Genova è l'avvocato Massimo Ramello.

e-mail: rpd@comune.genova.it

pec: dpo.comge@postecert.it

telefono 010 5572665.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79.

allegato C)

ELENCO COMUNITA' G/B UBICATE A GENOVA ACCREDITATE			
Gestore	sede legale	nome struttura	indirizzo struttura
COMUNITA' GB AD ALTA INTENSITA'			
ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	Circovallazione Appia, 144 - Roma	ANTONIANO	Salita Belvedere, 15
ISTITUTO SUORE POVERE BONAERENSI DI S. GIUSEPPE	Salita Granarolo 11 - Genova	MADRE CAMILLA ROLON	Salita Granarolo, 13
COOP. SOCIALE IL BISCIONE	Via San Luca, 12/20 - Genova	IL GERMOGLIO	Via Carzino 3/6
FONDAZIONE AUXILIUM	Piazza Matteotti, 4 - Genova	IL CEDRO	Piazza Santa Sabina, 4
COOP. SOCIALE SAN PIO	Piazza Cristo Re, 14/5 - Alba (CN)	IL NIDO	Via Malfettani, 3
COMUNITA' GB A MEDIA INTENSITA'			
COOP. SOCIALE SAN PIO	Piazza Cristo Re, 14/5 - Alba (CN)	IL GUSCIO	Via Parini, 17 - piano sottotetto
COOP. SOCIALE SAN PIO	Piazza Cristo Re, 14/5 - Alba (CN)	IL GUSCIO 2	Via Parini, 15
CROCE ROSSA ITALIANA	Corso Gastaldi, 11/5 - Genova	SOS BAMBINO	Via Bottino, 1/4-5-6
COOP. SOCIALE L' AURORA	Via Cairoli, 1/5 - Genova	L'ANCORA	Salita San Bartolomeo del Carmine 4/1
ATI TRA COOP. SABA E COOP. IL BISCIONE	Piazza dei Greci, n. 5r - Genova	VILLA FRECCIA	Salita dei Sessanta, 4
COOP. SOCIALE LA SALLE	Sal Negrone Durazzo 5/5-5/4	CASA ISIDE	Via Carzino, 2A/12